



DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Via G. Marchi 10 – 33028 Tolmezzo (Ud)
Tel. 0432 932592 (interno 5)
e-mail : dd.tolmezzo@lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 COMUNICATO UFFICIALE N. 08 DEL 26/07/2024

Sommario

VARIAZIONE ORGANIGRAMMA SUL PORTALE ANAGRAFE FIGC	3
TESSERAMENTO TECNICI	3
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
Comunicato Ufficiale n. 8-9-10-11-15-16/A della F.I.G.C.	3
Comunicato Ufficiale n. 23/A della F.I.G.C.	4
Comunicato Ufficiale n. 24/A della F.I.G.C.	4
Comunicato Ufficiale n. 26/A della F.I.G.C.	4
Comunicato Ufficiale n. 29/A della F.I.G.C.	4
Comunicato Ufficiale n. 30/A della F.I.G.C.	4
Comunicato Ufficiale n. 31/A della F.I.G.C.	4
Comunicato Ufficiale n. 32/A della F.I.G.C.	4
Comunicato Ufficiale n. 36/A della F.I.G.C.	4
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	4
Comunicato Ufficiale N. 33 della L.N.D. – Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.	4
Comunicato Ufficiale N. 41 della L.N.D. – Accordo Collettivo Nazionale F.I.G.C. – L.N.D. – A.I.C. Stagione Sportiva 2024/2025	5
Comunicato Ufficiale N. 43 della L.N.D.	5
Comunicato Ufficiale N. 44 della L.N.D.	5
Circolare n. 14 della L.N.D. – Tribunale Nazionale Antidoping	6
Comunicato Ufficiale N. 60 – 62 – 63 della L.N.D.	6
Circolare n. 15 della L.N.D.	6
Circolare n. 16 della L.N.D.	6
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	6
Segreteria	6
ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA	6
ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	7
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE	7
Segreteria	7
GARA DI FINALE COPPA DI 2^ CATEGORIA 2023/2024	7
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	7
Segreteria	7
Tesseramento E Obbligatorietà Dei Tecnici	7
Open Day 2024	10
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	11
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	11
RISULTATI GARE	11
GIUSTIZIA SPORTIVA	12

Decisioni Del Giudice Sportivo Territoriale.....	12
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	14
ERRATA CORRIGE.....	17

VARIAZIONE ORGANIGRAMMA SUL PORTALE ANAGRAFE FIGC

Nel Portale Anagrafe Federale, con l'inizio della nuova stagione sportiva, gli organigrammi societari saranno resettati (escluso il Consiglio Direttivo).

Le Società dovranno produrre una nuova variazione organigramma, cliccare su “**Seleziona esistente**” (o “aggiungi componente” in caso di nuovi membri) e nella finestra **selezionare la stagione precedente i componenti che intendono riconfermare**. A tale riguardo, si ricorda che il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da almeno Presidente, Vice Presidente e un Consigliere.

A parziale rettifica di quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 3 dd 12/07/24, si comunica che in caso di variazioni dei membri del Consiglio Direttivo delle società SENZA RESPONSABILITÀ GIURIDICA, è sufficiente allegare sul Portale Anagrafe Federale il verbale di assemblea che ha deliberato la variazione dell'organigramma societario SENZA ALCUNA AUTENTICAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Il Censimento della Società, da allegare alla documentazione richiesta per l'iscrizione al Campionato di competenza, dovrà essere scaricato tramite il portale servizi FIGC dell'Anagrafe Federale e caricato nell'apposita sezione dell'Area L.N.D. riservata.

Per problematiche tecniche relative al funzionamento del Portale Anagrafe Federale sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo:

supportotecnico@figc.it

TESSERAMENTO TECNICI

Si ricorda alle Società che le pratiche di tesseramento Tecnici dovranno essere presentate collegandosi al seguente link:

<https://portaleservizi.figc.it>

Per le nuove utenze si dovrà selezionare la funzione “Attiva Utente” in Home Page, verrà inviata una e-mail, all'indirizzo di posta elettronica del Legale Rappresentante della Società, con le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata.

Per qualsiasi necessità di chiarimento riguardante i tesseramenti dei tecnici scrivere a

tesseramento.cov@figc.it.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 8-9-10-11-15-16/A della F.I.G.C.

Si comunica che sul sito della F.I.G.C., al link <https://www.figc.it/it/federazione/comunicati-ufficiali/?c=3843> sono consultabili i seguenti Comunicati Ufficiali:

- C.U. 8/A Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe
- C.U. 9/A Modifica Principi Informatori AIA
- C.U. 10/A Regolamenti Elettorali Delegati e Consiglieri in Rappresentanza degli Atleti
- C.U. 11/A Regolamenti Elettorali Delegati e Consiglieri in Rappresentanza dei Tecnici
- C.U. 15/A Convocazione Assemblea Federale Elettiva

Comunicato Ufficiale n. 23/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 23/A della F.I.G.C..
dd. 16/07/2024, inerente "Modifica degli artt. 32, 39, 99 e 99 quater delle N.O.I.F".

Comunicato Ufficiale n. 24/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 24/A della F.I.G.C..
dd. 16/07/2024, inerente "Deroga art. 32 bis delle NOIF".

Comunicato Ufficiale n. 26/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 26/A della F.I.G.C..
dd. 16/07/2024, inerente "Modifica art. 39 del Settore Tecnico"

Comunicato Ufficiale n. 29/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 29/A della F.I.G.C..
dd. 18/07/2024 – "Deroga Regola 3 del Giuoco del Calcio - numero sostituzioni competizioni LND 2024-2025"

Comunicato Ufficiale n. 30/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 30/A della F.I.G.C..
dd. 18/07/2024 – "Progetto Seconde Squadre LND"

Comunicato Ufficiale n. 31/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 31/A della F.I.G.C..
dd. 18/07/2024 – "Istituzione Campionato Giovanile U21 LND"

Comunicato Ufficiale n. 32/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 29/A della F.I.G.C..
dd. 18/07/2024 – "Valore base per la determinazione del premio di formazione tecnica 2024/2025"

Comunicato Ufficiale n. 36/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 36/A della F.I.G.C..
dd. 23/07/2024 – "Oneri Finanziari – 2024/2025"

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale N. 33 della L.N.D. – Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 33 della L.N.D.
dd. 15/07/2024, inerente l'oggetto.

Comunicato Ufficiale N. 41 della L.N.D. – Accordo Collettivo Nazionale F.I.G.C. – L.N.D. – A.I.C. Stagione Sportiva 2024/2025

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 41 della L.N.D. dd. 16/07/2024, inerente l'oggetto.

Comunicato Ufficiale N. 43 della L.N.D.

Di seguito trascriviamo il Comunicato Ufficiale n. 43 della L.N.D.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 43 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si comunica che, d'intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l'A.I.A.C., si è convenuto quanto di seguito specificato per la Stagione Sportiva 2024/2025:

“L'Allenatore/Allenatrice esonerato/a **prima del 30 Dicembre 2024** da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o campionato diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.”

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Comunicato Ufficiale N. 44 della L.N.D.

Di seguito trascriviamo stralcio del Comunicato Ufficiale n. 44 della L.N.D.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 44 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti - Stagione Sportiva 2024/2025

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2024/2025, valgono le seguenti disposizioni:

...omissis...

c) Campionati di Eccellenza maschile, Juniores Nazionale Under 19 maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F.

d) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F., è fatta salva la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore – ove dimostrata e documentalmente provata – da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Circolare n. 14 della L.N.D. – Tribunale Nazionale Antidoping

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 14 della L.N.D. dd. 18/07/2024, inerente l'oggetto.

Comunicato Ufficiale N. 60 – 62 – 63 della L.N.D.

Si allegano al presente C.U., di cui fanno parte integrante, i Comunicati Ufficiali n. 60 – 62 – 63 della L.N.D. dd. 22/07/2024 – "Beach Soccer".

Circolare n. 15 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 15 della L.N.D. dd. 22/07/2024 – "Tribunale Nazionale Antidoping".

Circolare n. 16 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 16 della L.N.D. dd. 24/07/2024 – "Modifiche regole del Gioco approvate dall'IFAB in vigore dal 1° luglio 2024".

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA

Si rende noto che è stato rilasciato il seguente attestato di maturità psicofisica:

ROMANO GIACOMO

Nato il 27.10.2008 Decorr.: 17.07.2024 Tess.: CAVAZZO

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fa parte integrante, trasmettiamo l'elenco dei calciatori svincolati nella Stagione Sportiva 2024/2025.

Si precisa che nello stesso sono riportati, in ordine alfabetico, tutti i calciatori svincolati:

- Dalle Società con lista di svincolo (art. 107 N.O.I.F.);
- Calciatori stranieri con vincolo annuale;
- Svincolo per scadenza contratto;
- Svincolo per accordo (art. 108 N.O.I.F.).

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE

Segreteria

GARA DI FINALE COPPA DI 2^ CATEGORIA 2023/2024

Visti i risultati conseguiti nelle gare di Semifinale, accederanno alla Finale le squadre:

IL CASTELLO DI GEMONA - ILLEGIANA

La gara di Finale della Coppa Carnia di 2^ Categoria 2023/2024 si svolgerà Mercoledì 28 Agosto p.v. alle ore 20.30 sul Campo Comunale di Amaro, Loc. Rio Maggiore, Amaro (UD).

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

La Società 1^ nominata deve considerarsi ad ogni effetto squadra ospitante.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

TESSERAMENTO E OBBLIGATORIETÀ DEI TECNICI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

Il Settore Tecnico della FIGC in data 17/7/2024 ha pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 29 dal titolo TESSERAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ TECNICI.

Il CU è scaricabile dal seguente link: [SETTORE TECNICO F \(figc.it\)](https://www.figc.it/it/settore-tecnico-f)

Di seguito i dettagli relativi ai tesseramenti e obbligatorietà dei tecnici per il settore giovanile:

CAMPIONATI GIOVANILI ATTIVITA' AGONISTICA

CATEGORIA ALLIEVI

CAMPIONATI NAZIONALI: U18 Professionisti / U17 Serie A e B / U17 Serie C / U16 Serie A e B / Sperimentale U16 Serie C

CAMPIONATI REGIONALI: U17 Puro Settore Giovanile e Dilettanti / U16 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE: U17 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

TORNEO/CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE: U16 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

Allenatore in Prima (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore Sanitario: OPERATORE SANITARIO

CATEGORIA GIOVANISSIMI

CAMPIONATI NAZIONALI: U15 SERIE A e B / U15 SERIE C

CAMPIONATO REGIONALE: U15 Puro Settore Giovanile e Dilettanti / U14 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

CAMPIONATO PROVINCIALE E LOCALE U15 TORNEO NAZIONALE: U14 PRO (riservato alle società professionistiche)

TORNEO PROVINCIALE O LOCALE: U14 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

Allenatore in Prima (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore Sanitario: OPERATORE SANITARIO

TORNEI GIOVANILI ATTIVITA' DI BASE

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) dovranno tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica federale UEFA C, UEFA B, UEFA A o UEFA PRO e almeno un allenatore per ogni categoria con tali qualifiche. Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere, altresì, allenate dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomi ISEF. Solo i primi potranno essere tesserati come tecnici. Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società. Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base dovranno tesserare obbligatoriamente almeno un Allenatore dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile o un UEFA GK B o un UEFA GK A.

CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI

CAMPIONATI NAZIONALI: ALLIEVE U17 / GIOVANI CALCIATRICI U15

Allenatore in Prima (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore Sanitario: OPERATORE SANITARIO

CAMPIONATO GIOVANISSIME

Allenatore in Prima (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore Sanitario: OPERATORE SANITARIO

TORNEO UNDER 12

Allenatore in Prima (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, UEFA GK B, UEFA GK A

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore Sanitario: OPERATORE SANITARIO

All'Attività di Base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti) si applicano le disposizioni di cui ai Campionati Giovanili Attività di Base organizzati dal SGS.

Ai fini dell'ottenimento dell'ammissione ai campionati per le Società di Serie A e B è obbligatorio il tesseramento di almeno un Allenatore abilitato (UEFA C, UEFA B, UEFA A e UEFA PRO) per ciascuna categoria giovanile.

CAMPIONATI GIOVANILI CALCIO A CINQUE

ALLIEVI – CAMPIONATO UNDER 17 (MASCHILI e FEMMINILI)

Allenatore in Prima (obbligatorio)*: CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore dei Portieri: PORTIERI CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore Sanitario: OPERATORE SANITARIO

GIOVANISSIMI – CAMPIONATO UNDER 15 (MASCHILI e FEMMINILI)

Allenatore in Prima (obbligatorio)*: CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore dei Portieri: PORTIERI CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore Sanitario: OPERATORE SANITARIO

TORNEO U13 FUTSAL ELITE

Allenatore in Prima (obbligatorio)*: CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore dei Portieri: PORTIERI CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore Sanitario: OPERATORE SANITARIO

PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI, PULCINI ed ESORDIENTI

Allenatore in Prima (obbligatorio)*: CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Allenatore dei Portieri: PORTIERI CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE – Licenza C, UEFA FUTSAL B, CALCIO A CINQUE – Licenza A

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SG, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore Sanitario: OPERATORE SANITARIO

Secondo quanto previsto al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico all'attività di Base di Calcio a Cinque (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti) si applicano le disposizioni di cui ai Campionati Giovanili Attività di Base. Tuttavia, il tesseramento di un Allenatore con qualifica UEFA (UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO) non permette il tesseramento presso il Settore Tecnico, possibile solo per le figure specifiche di Calcio a Cinque.

*In alternativa alle licenze rilasciate dal Settore Tecnico, tale ruolo può essere ricoperto anche da coloro che abbiano seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC (vedi CU n. 1 del SGS). Tale qualifica, però, non permette il tesseramento presso il Settore Tecnico

OPEN DAY 2024

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

A seguito di quanto specificato nel CU SGS n.1 per la s.s. 2023/24 circa i cosiddetti OPEN DAY, a cui si rimandano gli interessati che intendono organizzarli, si comunica che l'elenco degli Open Day regolarmente dichiarati sarà pubblicato a cura della FIGC Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia sia sul Comunicato Ufficiale regionale, sia sul sito della FIGC nella pagina del SGS FVG alla voce "comunicazioni" il cui link è il seguente:

<https://www.figc.it/it/giovani/coordinamenti-regionali/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/comunicazioni/open-day-20232024/>

Si allega al presente CU l'elenco aggiornato al 24/07/2024

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO CARNICO - VARIAZIONE CAMPO

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
28/07/2024	1 G	TARVISIO	AMARO		17.30		CAMPO COMUNALE "SIEGA" LOC. BOSCOVERDE - TARVISIO (UD)

TORNEO CARNICO JUNIORES - VARIAZIONI GARA

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/08/2024	5 G	STELLA AZZURRA 2	TARVISIO	01/08/2024	19.00	18.30	

RISULTATI GARE

COPPA CARNIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/07/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

SEMIFINALE - 1 Giornata - R			
CAMPAGNOLA	- CEDARCHIS	6 - 4	d.c.r.

COPPA 2^ CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/07/2024 e 18/07/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

SEMIFINALE - 1 Giornata - A			
ARDITA	- IL CASTELLO DI GEMONA	3 - 5	
(1) ILLEGIANA	- CERCIVENTO	2 - 1	
(1) - disputata il 18/07/2024			

CAMPIONATO CARNICO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/07/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

2^ CATEGORIA - 9 Giornata - A			
VIOLA	- CERCIVENTO	1 - 3	

TORNEO GIOVANISSIMI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/07/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIOVANISSIMI - 1^ Giornata - R			
SAN PIETRO	- STELLA AZZURRA	6 - 2	
(1) AMPEZZO	- ARTA TERME	1 - 1	
VILLA	- CAVAZZO	0 - 7	
TARVISIO	- MOBILIERI SUTRIO	0 - 1	
(1) - disputata il 24/07/2024			

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Emidio Zanier (effettivo) e Cristiano Fadi (sostituto), nella seduta del 26/07/2024, hanno adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DELLA COPPA CARNIA

GARE DEL 24/ 7/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CAMPAGNOLA
per aver consentito l'accesso, a persona estranea all'interno del re cinto di gioco, la quale provocava una rissa con un giocatore della squadra avversaria; rissa subito sedata da un dirigente della società ASD Campagnola che allontanava detta persona.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MARANGONI MASSIMO (CAMPAGNOLA)

per proteste

RADINA VINCENZO (CEDARCHIS)

per proteste

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ILIC MARKO (CAMPAGNOLA)

SERINI NICOLA (CEDARCHIS)

COPETTI LUDOVICO (CAMPAGNOLA)

PUPPIS SIMONE (CEDARCHIS)

TASSOTTI ALESSANDRO (CEDARCHIS)

GARE DELLA COPPA 2^ CATEGORIA

GARE DEL 17/ 7/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 15/ 8/2024

FLOREANI LUCA (IL CASTELLO DI GEMONA)

perché, a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco avvicinandosi all'arbitro contestando il suo operato con frasi irrispettose ed offensive. Alla notifica dell'espulsione lanciava lontano e con violenza la tabella per le sostituzioni che si infrangeva sulla struttura della propria panchina, quindi si allontanava reiterando le proteste ed usciva dal terreno di gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

NDOJ ALEJANDO (IL CASTELLO DI GEMONA)
PAULUZZO GABRIELE (IL CASTELLO DI GEMONA)
NACCHIA FILIPPO (IL CASTELLO DI GEMONA)

SPIZZO MATTEO (IL CASTELLO DI GEMONA)
ZEKIRI SERMIN (IL CASTELLO DI GEMONA)

GARE DEL 18/ 7/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

IOB ONORATO (ILLEGIANA)
per proteste

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CEMIN DAVIDE (CERCIVENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ADAMI MATTEO (ILLEGIANA) PICCO EMILIANO (ILLEGIANA)

GARE DEL CAMPIONATO 2^ CATEGORIA

GARE DEL 24/ 7/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

URSELLA FEDERICO (VIOLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

MARIN MAURO (VIOLA) SGOBINO SEBASTIAN (VIOLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

QUATTRINI DAVIDE (CERCIVENTO) PUPPINI FRANCESCO (VIOLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

VEZZI LORIS (CERCIVENTO)

GARE DEL CAMPIONATO 3^ CATEGORIA

GARA DEL 17/06/2024 BORDANO - TIMAUCLEULIS

In riferimento al Comunicato Ufficiale nr.07 del 24/07/2024, si specifica che il Sig. **Ciorba Mirko (BORDANO)** risulta aver già scontato 1 (una) giornata di squalifica in data 20/07/2024.

GARE DEL TORNEO GIOVANISSIMI

GARE DEL 21/ 7/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 10/ 8/2024

ZANOTTI MIRCO (TARVISIO)

Per reiterate proteste ed offese all'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PICCOLI ALESSIO (TARVISIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COLOMBA LORENZO (STELLA AZZURRA)

per comportamento antisportivo verso i giocatori avversari a fine gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

II AMMONIZIONE

COLOMBA LORENZO	(STELLA AZZURRA)	COLOMBA ENRICO	(STELLA AZZURRA)
FLORENZANO MARCO	(MOBILIERI SUTRIO)	POLO LUCAS	(MOBILIERI SUTRIO)
ZANIER TOMMASO	(TARVISIO)	PIRONI DOMINIQUE	(TARVISIO)

I AMMONIZIONE

PATAT GARBIELE	(STELLA AZZURRA)	SCHONBERG CRISTIANO	(TARVISIO)
----------------	------------------	---------------------	------------

GARE DEL 24/ 7/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE LUISA CRISTIAN (AMPEZZO)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE

RABASSI ALEX (AMPEZZO)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente
avv. Severino Lodolo, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 24.07.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-1/2024-2025 RECLAMO della Società ASD TARVISIO (Campionato Carnico, gara ASD TARVISIO – ASD REAL IMPONZO CADUNEA) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della suddetta gara disputata il 23.06.2024 (in C.U. n° 2 Comitato Regionale FVG – Delegazione Distrettuale di Tolmezzo del 03.07.2023)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo n. 2 del 03.07.2024, a scioglimento della riserva precedentemente assunta a seguito di ricorso della ASD TARVISIO, con il quale quest'ultima chiedeva la perdita a tavolino della gara a carico della propria avversaria (rif. C.U. della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo n. 95 del 26.06.2024), il Giudice Sportivo Territoriale – confermando il risultato acquisito sul campo, di 0-1 a favore di ASD REAL I.C. – ha irrogato a carico della società ASD REAL I.C. l'ammenda di Euro 100,00, nonché, a carico del sig. MARTINI Luca, dirigente accompagnatore Real I.C., l'inibizione fino al 02.08.2024.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 04.07.2024, l'ASD TARVISIO ha proposto reclamo (di apparente data 11.07.2024), invocando l'accoglimento delle richieste a suo tempo avanzate al GST (i.e. perdita della gara a tavolino a carico della ASD REAL I.C., con il punteggio di 0-3), in particolare evidenziando come l'utilizzo di una sesta interruzione, in luogo delle cinque consentite, per l'effettuazione di una sostituzione pur consentita (si era trattato del sesto calciatore, dunque entro il numero massimo di sette ai sensi di quanto previsto in C.U. n. 68 del 19.04.2024: *"Nelle gare di Campionato Carnico 2023/2024 è consentita, in via del tutto eccezionale, la sostituzione di sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine un numero massimo di cinque interruzioni durante la gara oltre a quella prevista tra i due tempi di gioco"*) avrebbe avuto quale effetto quello di influire, inficiandolo, sul risultato dell'incontro, in termini dunque rilevanti ai sensi dell'art. 10 CGS, disposizione quest'ultima che prevede le ipotesi in cui si applica la sanzione della perdita della gara.

Veniva avanzata istanza di audizione.

Il reclamo veniva ulteriormente trasmesso alla Segreteria di questa Corte in data 16.07.2024, evidenziando come nel frattempo la reclamante non avesse ricevuto alcun riscontro dell'avvenuta fissazione dell'udienza.

Fissata con decreto del 16.07.2024 l'udienza del 24.07.2024 con l'invito espresso alla ASD TARVISIO a comprovare la tempestività della notifica alla controinteressata e a prendere espressa posizione in merito alle modalità di inoltro del reclamo nella (apparente) data del 11.07.2024, la ASD REAL IMPONZO CADUNEA faceva pervenire in data 18.07.2024 una memoria scritta, nella quale, ribadendo la mancata notifica a mezzo PEC del ricorso al GST (violazione dell'art. 67 co. 2 CGS), nel merito invocava il rigetto del reclamo per infondatezza.

Compariva il Presidente della ASD TARVISIO, sig. Fabrizio MICHELOTTI, assieme al sig. Luciano PRINCI, segretario, i quali preliminarmente evidenziavano l'irrelevanza della mancata notifica del ricorso (stante la difesa nel merito della ASD REAL I.C.) e altresì precisavano come vi fosse stato un errore materiale di digitazione negli indirizzi PEC dei destinatari del reclamo del 11.07.2024, che venne creduto regolarmente e tempestivamente trasmesso.

Non appena sorto il dubbio, il reclamo era stato nuovamente spedito a mezzo PEC, questa volta efficacemente; per tale ragione chiedevano la remissione in termini e l'accoglimento, insistendo nelle richieste già formulate e in particolare nell'applicazione della perdita della gara per 0-3 a carico della ASD REAL I.C.

Nessuno compariva invece per la ASD REAL I.C.

Riservata all'esito la decisione, questa Corte ritiene che il reclamo sia ammissibile (a dispetto della lamentata omissione, nel giudizio avanti al GST, e delle problematiche di invio della PEC contenente il reclamo), ma nel merito infondato, per le ragioni che seguono.

Quanto alla lamentata omissione della tempestiva trasmissione del ricorso (art. 67, co. 2 CGS), la stessa non ha determinato l'inammissibilità del ricorso stesso, per le ragioni già rilevate da questa Corte in proprio precedente, relativo a fattispecie analoga (rif. CSAT-25/2023-2024 in CU del CR FVG n. 84 del 05.03.2024).

Al riguardo, infatti, la mancata trasmissione alla controparte del ricorso (ovvero del reclamo) non è atta a determinare ex se – pur nella violazione dell'obbligo di cui all'art. 67, co. 2 CGS (ovvero dell'art. 76, co. 3 CGS quanto al reclamo) – la inammissibilità del ricorso (ovvero del reclamo), posto che l'ASD REAL I.C., che risulterebbe avere comunque ricevuto il ricorso via e-mail ordinaria, si è ritualmente costituita in giudizio, difendendosi nel merito anche avanti al GST. Trattandosi, quella violata, di una disposizione posta a tutela del contraddittorio, deve invero intendersi che la costituzione (e difesa meritevole) in giudizio abbia avuto, nel caso, un effetto sanante, anche in applicazione del generale principio di cui all'art. 164, co. 3, c.p.c. (CSA Nazionale, Sez. Un., n. 109/CSA del 16.12.2019).

Quanto all'ulteriore profilo, relativo alle problematiche afferenti il successivo deposito del reclamo in data 11.07.2024, la Corte ritiene che possa essere concessa la invocata remissione in termini e che dunque il reclamo debba essere reputato ammissibile ed esaminato nel merito, essendo il caso che ci occupa omologo a quello già a suo tempo definito nel procedimento CSAT-8/2022-2023 in C.U. del C.R. FVG n. 92 del 20.03.2023.

Vero è che il reclamo, dopo essere stato ritualmente e tempestivamente preannunciato a mezzo PEC, è stato inviato, sempre a mezzo PEC, ad un indirizzo che – per mero refuso di digitazione, che ha comportato la “fusione” degli indirizzi dei due destinatari (quelli cioè della Segreteria di questa CSAT e della controparte) – è risultato complessivamente scorretto.

E' altrettanto vero, tuttavia, che l'invio della PEC contenente il preannuncio e l'autorizzazione all'addebito del contributo è stato comunque effettuato in termini, che l'indirizzo riportato sul reclamo è effettivamente quello della segreteria della Corte e che la Società si è immediatamente attivata, una volta avuto evidenza del disguido, inviando una seconda PEC all'indirizzo corretto. Il tutto pare riconducibile, quindi, ad un errore di fatto del tutto scusabile (c.d. *lapsus calami*), sussistendo, all'evidenza, una chiara riferibilità dell'indirizzo PEC (pur) erroneamente indicato, all'indirizzo PEC della segreteria della Corte cui il preannuncio di reclamo si voleva indirizzare, oltre che della controparte. La Società, preso atto del mancato compimento del deposito a causa dell'errore compiuto nella digitazione dell'indirizzo PEC, si è attivata in autonomia e con assoluta tempestività al fine di completare il processo di formalizzazione del reclamo. Ed invero, l'invio del reclamo all'indirizzo corretto è stato effettuato il giorno 16.07.2024 e, quindi, allo scadere apparentemente inoperoso del termine rimesso a questa Corte per la fissazione della udienza, secondo quanto previsto dall'art. 77, co. 1 CGS, allorché dunque l'incaricato all'inoltro deve essersi ragionevolmente accorto del disguido.

La Corte, in ragione di un tanto, ritiene dunque di poter rimettere in termini, ai sensi dell'art. 50, co. 5, CGS, la Società, ritenendo per l'effetto che il reclamo sia ammissibile, fermo restando anche in questo caso come non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio, avendo la ASD REAL I.C. dimesso una memoria anche per la fase del reclamo, ed essendosi ivi ampiamente difesa anche nel merito.

Ciò premesso, questa Corte ritiene essere pienamente condivisibile la decisione assunta dal GST, dovendosi al riguardo fare richiamo alla giurisprudenza della CSA Nazionale (successivamente sempre confermata: cfr. *ex multis* CSA n. 55 del 07.01.2021), che a Sezioni Unite (C.U. n. 90/CSA del 01/02/2019) ha evidenziato come la punizione della **perdita della gara** (art. 10 C.G.S.) possa trovare applicazione **solo nel caso di utilizzo di calciatori al di là del numero massimo consentito**, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori “che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”.

Diversamente, invece, deve ritenersi nel caso di **sostituzione** entro il numero consentito, seppure **usufruendo di un'interruzione ulteriore rispetto a quelle previste**: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz'altro titolo per partecipare alla gara, ancorché tale partecipazione si concretizzi con modalità che, lungi dall'influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima).

A ciò si aggiunga, vista la puntuale annotazione delle sostituzioni contenuta nel referto, che l'arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una sesta interruzione per far luogo ad una sostituzione consentita: il che rende di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica, la prevista divaricazione tra il numero delle sostituzioni ed il numero delle interruzioni.

In definitiva, poiché la mera interruzione (non consentita), funzionale alla sostituzione (consentita) di un calciatore, riveste rilievo del tutto marginale rispetto al regolare svolgimento della gara (nella quale risulta peraltro essere stato concesso un congruo recupero, che ha dunque abbondantemente neutralizzato gli effetti della stessa ultronea interruzione), nel caso di specie va confermato tanto il

risultato conseguito sul campo, quanto le sanzioni già applicate dal GST, tutte quante dal ritenersi congrue e proporzionate rispetto ai fatti in contestazione.
Va disposto, stante l'esito del procedimento, l'incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visto l'art. 50, co. 5 CGS e ritenuta la ammissibilità e procedibilità del reclamo:

- lo rigetta, confermando integralmente le statuizioni assunte dal GST;
- dispone il definitivo incameramento del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 26 luglio 2024.

IL SEGRETARIO
Nereo Dario

IL DELEGATO
Maurizio Plazzotta